Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 338

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 dicembre 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **686.**

Provvidenze per il comune di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera *b*) non possono superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, per l'importo di lire 19 miliardi nell'anno 1972; la quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta negli anni successivi.

E' fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Art. 3.

I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.

Art. 4.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 1 potrà essere autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della

legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.

Art. 5.

Per la realizzazione delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento, il comune di Roma è autorizzato ad avvalersi, oltre che dei benefici di cui alla legge 19 febbraio 1970, n. 82, anche delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO — GUI — ANDREOTTI — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. **687**.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 - nel secondo comma:

al n. 5) sono aggiunte le parole: « anche se determinata da cessazione dell'attività ».

al n. 6) è soppresso l'inciso « ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, comprese le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; giornali quotidiani;

b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con contabilità separata;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni, comprese le aree edificabili, nonché le pertinenze e le scorte cedute contestualmente;

d) le cessioni a titolo di sconto o premio previste nelle condizioni generali di vendita o nel contratto originario nonché quelle pattuite successivamente anche a titolo di abbuono ed eseguite non oltre un anno dalla effettuazione dell'operazione o dell'ultima delle operazioni cui ineriscono; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) le cessioni di cui al n. 4) fatte a enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

f) i conferimenti nelle società od enti di cui al n. 6) e i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni;

g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 29 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;

h) le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore.

Art. 3 - nel secondo comma:

al n. 2) le parole: « e a diritti d'autore » sono sostituite con le parole « nonchè a diritti d'autore relativi alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale »;

al n. 3) è aggiunta la frase: « Non costituiscono prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente »;

al n. 5) sono aggiunte le parole: « ad eccezione dei contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 2 ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Non costituiscono prestazioni di servizi:

a) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2;

b) le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'art. 2, comprese quelle relative al collocamento di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;

c) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di autore non compresi fra quelli indicati al n. 2) del secondo comma e le prestazioni relative alla

protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

d) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai depositi di cui al n. 3) del secondo comma;

e) i conferimenti nelle società ed enti di cui al n. 6) del secondo comma dell'art. 2 ».

Art. 4 - nel secondo comma:

al n. 1) sono aggiunte le parole: « salvo il disposto dell'art. 5, lettera *b*) »;

al n. 2) dopo la parola « società », sono aggiunte le parole « di cui al n. 1) ».

Nel terzo comma sono soppresse le parole « mediante una distinta organizzazione ».

Il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali ».

Art. 5 - è sostituito dal seguente:

« *Esercizio di arti e professioni.* — Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, sempre che rientrino nell'attività esercitata:

a) le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, fatta eccezione per quelle inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera *a*) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese nell'esercizio di attività per le quali non sia prescritta l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali;

b) le prestazioni di servizi rese da società o associazioni costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, fatta eccezione per quelle rese da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, da società estere di tipo equivalente e da associazioni riconosciute ».

Art. 6 - nell'ultimo comma dopo le parole « agli enti pubblici territoriali » sono aggiunte le parole « , agli istituti universitari ».

Art. 7 - nel secondo comma, dopo le parole « da soggetti residenti nello Stato » sono aggiunte le parole: « o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ».

Nel terzo comma sono aggiunte le parole: « o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ».

Nel quarto comma sono aggiunte le parole « o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o l'oggetto principale dell'attività ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività ».

Nell'ultimo comma le parole « 8 e 9 » sono sostituite con le parole « 8, 8-*bis* e 9 ».

Art. 8 - è sostituito dal seguente:

« *Cessioni all'esportazione.* — Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se i beni stessi prima dell'esportazione siano sottoposti presso terzi, per conto dell'acquirente residente all'estero, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Le cessioni, anche tramite commissionari, di beni destinati ad essere esportati dal cessionario o da suoi commissionari nello Stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che l'esportazione avvenga nel termine di otto mesi dalla consegna. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale sull'esemplare della fattura in possesso del cessionario.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, sempreché questa sia detraibile a norma dell'art. 19, primo e secondo comma, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo, anche tramite commissionari, nell'anno solare precedente ovvero, se superiore, nei limiti dell'ammontare corrispondente alla media dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'ultimo triennio. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche delle esportazioni effettuate tramite commissionari, superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti che si avvalgono della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta allo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro il 31 gennaio ovvero anche oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione di operazioni senza pagamento dell'imposta, indicando il volume di affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso ».

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis* - *Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.* — Sono assimilate alle cessioni all'esportazione di cui al primo comma dell'art. 8: *a*) le cessioni di navi, escluse le imbarcazioni e navi da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; *b*) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad imprese di navigazione aerea o a organi statali ancorché dotati di personalità giuridica; *c*) le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea, ad esercenti la pesca o ad organi statali di apparati motori e loro componenti e di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle

navi o degli aeromobili. Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8.

Non sono soggetti all'imposta: *a*) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento o arredamento delle navi e degli aeromobili di cui al precedente comma, nonché degli apparati motori e loro componenti e delle dotazioni di bordo, effettuate da cantieri o altri assuntori ovvero, in tutto o in parte, da imprese sub-contraenti; *b*) l'uso dei bacini di carenaggio da parte dei cantieri o altri assuntori, degli armatori o proprietari delle navi e le connesse cessioni e prestazioni; *c*) le cessioni dei contratti di cui alla lettera *a*) del presente comma.

Per gli acquisti di beni e di servizi, da utilizzarsi nella propria attività dai soggetti che effettuano le cessioni di cui al primo comma o che eseguono i lavori indicati nel secondo comma si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 8 senza limiti d'importo.

La disposizione del precedente comma non si applica per gli acquisti di beni e servizi impiegati nella produzione di dotazioni o provviste di bordo, ad eccezione di quelli effettuati da soggetti il cui volume di affari nel l'anno solare precedente sia costituito per almeno il cinquanta per cento dai ricavi dei lavori indicati nel secondo comma del presente articolo ».

Art. 9 - nel primo comma:

dopo il n. 1) è aggiunto il seguente n. 1-*bis*): « il transito in trafori e tratte autostradali internazionali »;

il n. 2) è sostituito dal seguente:

« i trasporti nel territorio dello Stato relativi a beni in esportazione o in transito nonchè quelli relativi a beni in importazione dichiarati in dogana franco destino e quelli relativi a beni in importazione eseguiti per conto di committenti esteri »;

al n. 5) sono soppresse le parole: « relativi a beni in importazione o in esportazione », e dopo la parola « simili » sono aggiunte le parole: « relativi ai beni di cui al punto 2) »;

il n. 6) è sostituito dal seguente:

« 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto; nonchè quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari »;

al n. 7) dopo la parola « esportazione » sono aggiunte le parole « o in transito », e dopo la parola « persone» sono aggiunte le parole « o di beni »;

il n. 8) è sostituito dal seguente:

« 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 »;

il n. 9) è sostituito dal seguente:

« 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti per conto di committenti residenti all'estero su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonchè su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati ».

Art. 10 - nel primo comma:

al n. 1) dopo le parole « non si applica » sono aggiunte le parole « agli affitti di aziende commerciali e... »;

il n. 2) è sostituito dal seguente: « il servizio postale, il servizio telegrafico nazionale e il servizio di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 »;

al n. 3) sono soppresse le parole: « compresi i diritti sulle pubbliche affissioni »;

al n. 11) le parole « di cura e ricovero rese » sono sostituite con le parole « di ricovero e cura rese ai ricoverati »;

il n. 17) è soppresso.

Nel secondo comma tra le parole « e successive modificazioni » e la parola « nonchè » sono inserite le parole « , le operazioni indicate nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764 ».

Art. 15 - nel primo comma, al n. 2) le parole « aumentato di tre punti » sono sostituite con le parole « aumentato di quattro punti ».

Art. 16 - nel terzo comma sono soppresse le parole: « con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio ».

Art. 17 - dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione ».

Nell'ultimo comma sono premesse le parole: « In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente » ed è soppressa la parola « occasionalmente ».

Art. 18 - il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.

La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2 ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto ».

Art. 19 - nel primo comma la parola « secondo » è sostituita con la parola « terzo » ed è soppresso il secondo periodo.

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« In deroga alla disposizione del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) dell'allegata tabella *B* è ammessa in detrazione soltanto se i beni stessi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa o nello esercizio dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria dell'impresa;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di altri beni elencati nella detta tabella è ammessa in detrazione soltanto se la lavorazione, il commercio o il noleggio di tali beni rientra nella attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

c) per gli enti di cui al terzo comma dell'art. 4, la detrazione dell'imposta, con le limitazioni di cui alle lettere precedenti, è ammessa soltanto se l'attività commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni o i servizi, è gestita con contabilità separata ».

Nel quarto comma sono soppresse le parole « distintamente e »; sono aggiunte alla fine le parole: « relativamente alle operazioni non ancora registrate ».

Nell'ultimo comma, le parole « secondo comma » sono sostituite con le parole: « terzo comma ».

Art. 21 - nel primo comma è aggiunto il seguente periodo: « la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ».

Nel quinto comma la parola « secondo » è sostituita con la parola « terzo ».

Nel sesto comma le parole « 8 e 9 » sono sostituite con le parole « 8, 8-*bis* e 9 ».

E' aggiunto il seguente comma: « Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo ».

Art. 22 - nel primo comma, dopo le parole « se non è richiesta dal cliente » sono aggiunte le parole « non oltre il momento di effettuazione dell'operazione »;

al n. 3) sono aggiunte le parole « e di veicoli e bagagli al seguito ».

Nel secondo comma le parole « ad altre categorie di imprese » sono sostituite con le parole « ad altre categorie di contribuenti ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli imprenditori che acquistano da commercianti al minuto beni la cui lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria della impresa sono obbligati a richiedere la fattura ».

Art. 23 - nel secondo comma le parole « al secondo comma dell'art. 17 » sono sostituite con le parole « al terzo comma dell'art. 17 ».

E' aggiunto il seguente comma:

« Per le fatture di importo inferiore a lire ventimila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata ».

Art. 24 - nel primo comma la parola « devono » è sostituita con la parola « possono »; l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate ».

Nel secondo comma la parola « secondo » è sostituita con la parola « terzo ».

Art. 25 - nel primo comma la parola « secondo » è sostituita con la parola « terzo » ed è aggiunto il seguente periodo: « Per le fatture di importo inferiore a lire ventimila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo, sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Le fatture di importo inferiore a lire diecimila possono non essere annotate semprechè non siano relative a beni la cui lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria dell'impresa ».

Art. 26 - nel primo comma dopo la parola « successivamente » sono aggiunte le parole « all'emissione della fattura o ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 ovvero nelle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33, secondo comma, può essere effettuata, entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati rilevati e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione nei registri di cui all'art. 23 delle variazioni dell'imposta in aumento e nel registro di cui all'art. 25 delle variazioni dell'imposta in diminuzione. La correzione di errori materiali nelle registrazioni di cui all'art. 24 può essere effettuata con le stesse modalità e negli stessi termini, se derivanti da errori di trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25 ».

Art. 27 - nel secondo comma dopo la parola « primo » è aggiunta la parola « secondo ».

Nel quinto comma la parola « terzo » è sostituita con la parola « quarto ».

Nel sesto comma il primo periodo è sostituito dal seguente: « I contribuenti che effettuano operazioni nell'esercizio di impresa, tranne quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4 e quelli che esercitano attività consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non è stata registrata alcuna operazione imponibile ».

Art. 28 - nel secondo comma, n. 3), la parola « secondo » è sostituita con la parola « terzo » e la parola « terzo » è sostituita con la parola « quarto ».

Nell'ultimo comma la parola « quinto » è sostituita con la parola « sesto ».

Art. 29 - nel primo comma le parole: « delle fatture emesse » sono sostituite con le parole: « dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate »; sono aggiunte alla fine le parole « ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori d carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. Gli artisti e i professionisti nonchè i soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 debbono indicare nell'elenco soltanto i nominativi delle imprese nei confronti delle quali hanno effettuato prestazioni ».

Nel secondo comma dopo le parole « l'ammontare imponibile » è aggiunta la parola: « complessivo »; sono soppresse le parole: « gli estremi delle fatture ricevute ».

Art. 30 - nel secondo comma le parole: « il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'articolo 25 » sono sostituite con le parole: « il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa ».

Nell'ultimo comma la parola « quinto » è sostituita con la parola « sesto ».

Art. 31 - è sostituito dal seguente:

« *Determinazione dell'imposta in misura fissa ed esonero da adempimenti.* — I contribuenti che, nell'anno solare, non realizzano un volume d'affari superiore a due milioni di lire, debbono versare l'imposta nella misura fissa di lire ventimila all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere redatta in conformità di uno speciale modello approvato con decreto del Ministro per le finanze e presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno i contribuenti avessero eseguito versamenti d'imposta in misura superiore a lire ventimila hanno diritto al rimborso dell'eccedenza.

I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di lire, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione di dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni.

Se nel corso dell'anno il limite di due milioni di lire è superato, le disposizioni del secondo comma concernenti la fatturazione e la registrazione cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere assolti secondo le modalità semplificate previste dal successivo art. 32 e, per le operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è superato, possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio.

Art. 32 - è sostituito dal seguente:

« *Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione.* — I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a centoventi milioni di lire, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ».

Art. 33 - è sostituito dal seguente:

« *Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni ed ai versamenti.* — I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a dodici milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando contemporaneamente l'imposta corrispondente alle operazioni effettuate nell'anno.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a dodici ma non a centoventi milioni di lire devono provvedere alle dichiarazioni ed ai versamenti previsti nell'art. 27, anzichè mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume d'affari dell'anno solare precedente abbia o non abbia superato i trentasei milioni.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente i contribuenti sono dispensati dalla dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel mese di gennaio in conformità di apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 34 - il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il contribuente ha facoltà di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale.

I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalità e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello

art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni.

Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencate nella prima parte dell'allegata tabella *A*, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;

b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto di produttori soci, anche previa manipolazione e trasformazione, nonchè a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio ».

Art. 35 - il titolo è modificato come segue:

« *Inizio, variazione e cessazione di attività* ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« In caso di cessazione di attività, deve esserne data notizia nei modi e nei termini di cui al precedente comma. Entro il terzo mese successivo deve essere presentata la dichiarazione finale, redatta a norma dello art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2, n. 5) ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del quarto comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita ».

Art. 36 - è sostituito dal seguente:

« *Esercizio di più attività.* — I soggetti che esercitano contemporaneamente un'impresa e un'arte o professione, ovvero più attività di impresa che per loro natura od oggetto importano modalità diverse di applicazione dell'imposta, devono osservare le disposizioni del presente decreto distintamente per ciascuna di esse, tenendo anche conto del rispettivo volume di affari. Tuttavia le registrazioni relative alle operazioni effettuate possono essere eseguite distintamente in un unico registro opportunamente predisposto dal contribuente, previamente approvato dall'Amministrazione finanziaria.

I soggetti di cui al precedente comma hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta cumulativamente per tutte le attività esercitate, esclusa quella agricola, dandone comunicazione scritta all'ufficio contestualmente alla prima dichiarazione da presentare. In tal caso l'imposta si applica nei modi normali, salvo il riferimento al volume di affari complessivo del soggetto ai fini degli articoli 31, 32 e 33. L'opzione è vincolante per tre anni solari ».

Art. 38 - nel secondo comma sono soppresse le parole « e nel secondo comma dell'art. 32 ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di un anno dal rimborso medesimo, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato ».

Art. 39 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; è ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente ».

Art. 40 - nel primo comma le parole « il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione » sono sostituite con le parole « il domicilio fiscale ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Art. 65 - è soppresso.

Art. 68 - è sostituito dal seguente:

« *Importazioni non soggette all'imposta.* — Non sono soggette all'imposta le importazioni dei beni indicati nell'art. 8-*bis* sempreché ricorrano le condizioni ivi stabilite.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle dell'art. 72 valgono anche per le importazioni ».

Art. 69 - nel primo comma le parole: « degli altri diritti doganali dovuti » sono sostituite con le parole: « dei dazi stessi e degli altri diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 70 - dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ».

Art. 71 - nel primo comma dopo le parole « Città del Vaticano » sono aggiunte le parole: « , comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 ».

Nel secondo comma dopo le parole: « Città del Vaticano » sono aggiunte le parole: « , comprese le aree di cui al primo comma, »; la parola « secondo » è sostituita con la parola « terzo ».

Art. 72 - nel secondo comma le parole « 8 e 9 » sono sostituite con le parole « 8, 8-*bis* e 9 ».

Il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore alle lire cinquecentomila ».

Art. 73 - è sostituito dal seguente:

« *Modalità e termini speciali.* — Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 o di commissionari;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità delle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39, qualora il contribuente utilizzi macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tener conto nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

Con decreti del Ministro per le finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento d'imposta ».

Dopo l'art. 74 è aggiunto il seguente:

« Art. 74-*bis* - *Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.* — Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

Per le operazioni effettuate successivamente alla apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture possono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 devono essere presentate solo se nel mese, trimestre o semestre precedente siano state registrate operazioni imponibili ».

Art. 75 - è aggiunto il seguente comma:

« Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

Art. 83 - nel primo comma al n. 1) è aggiunto il seguente periodo « Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ».

Art. 2.

I contribuenti che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione anteriormente al 1° gennaio 1975, non hanno ancora presentato la dichiarazione di inizio di attività prevista nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con l'art. 1 del presente decreto o l'hanno presentata con dati incompleti, devono indi-

care gli elementi di cui al secondo e al quinto comma dello stesso articolo in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma del predetto decreto. In caso di omissione si applicano le sanzioni previste nel quinto comma dell'art. 43 del decreto medesimo.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 103. — DE ROSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 688.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 - è sostituito dal seguente:

« *Applicazione dell'imposta.* — L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sullo immobile.

Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data ».

Art. 3 - è sostituito dal seguente:

« *Applicazione dell'imposta per decorso del decennio.* — Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo, che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di gestione immobiliare, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.

Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate.

L'attività di gestione immobiliare si considera prevalente quando il volume d'affari complessivo nei due anni solari anteriori al compimento del decennio è costituito per oltre la metà da corrispettivi derivanti da locazioni di immobili. Per gli immobili non locati, ad eccezione dei fabbricati utilizzati dalla società come strumentali per l'esercizio di attività commerciali o agricole, e per quelli locati per un canone inferiore, si assume come corrispettivo, anche per la determinazione del volume di affari complessivo, il reddito catastale rivalutato a norma di legge.

Come volume d'affari complessivo si assume quello determinato secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, diminuito dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di immobili e del 70 per cento dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di altri beni ed aumentato, in base alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, dello ammontare delle plusvalenze realizzate su titoli, dei dividendi e degli altri proventi che non concorrono a formare il volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, eccettuati i corrispettivi derivanti da cessioni di terreni comprese le aree fabbricabili. Per le società di cui all'art. 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e per le analoghe organizzazioni estere si ha riguardo al volume

d'affari della stabile organizzazione in Italia e, in mancanza, ai corrispettivi e agli altri proventi derivanti da attività svolte in Italia.

Non sono considerate società di gestione immobiliare:

a) le cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati e siano in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituite esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

b) le società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1° gennaio 1975 ».

Art. 4 - è sostituito dal seguente:

« *Soggetti passivi.* — L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta è dovuta dalla società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate ».

Art. 6 - alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione né all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro.

Nel terzo comma le parole « al decimo anno anteriore » sono sostituite con le parole: « al 1° gennaio 1963 ».

Alla fine del quinto comma è aggiunto il seguente periodo: « Per gli immobili che al 1° gennaio 1975 appartengano alle società da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1° gennaio 1965 e al 1° gennaio 1975 ».

Il sesto comma è sostituito dai seguenti:

« In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate, alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società.

Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore della area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa ».

Art. 7 - dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto ».

Art. 9 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie ».

Art. 13 - è sostituito dal seguente:

« *Spese di costruzione e incrementative.* — Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori.

Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per la urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento alla edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti ».

Art. 15 - è sostituito dal seguente:

« *Aliquote.* — L'imposta si applica per scaglioni d'incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione, e con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) fino al dieci per cento del predetto valore, dal tre al cinque per cento;

b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento, dal cinque al dieci per cento;

c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento, dal dieci al quindici per cento;

d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento, dal quindici al venti per cento;

e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento, dal venti al venticinque per cento;

f) oltre il duecento per cento, dal venticinque al trenta per cento ».

Art. 16 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Divenuta esecutiva la delibera, il comune deve farne pervenire copia autentica, non oltre il 1° novembre, al Ministero delle finanze, che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei singoli comuni ».

Art. 18 - nel primo comma, lettera *c*), le parole « di cui all'ultimo comma » sono sostituite con le parole « di cui al sesto comma ».

Alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: « allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice ».

Gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Le società indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile al compimento del decennio, nonchè, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1° gennaio 1973.

Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso ».

Art. 19 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di successione ».

Art. 20 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei termini e con le modalità stabiliti per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 18 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile ».

Art. 21 - è sostituito dal seguente:

« *Imposta complementare.* — Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione l'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale ».

Art. 22 - nel primo comma, dopo le parole « primo e terzo comma », sono aggiunte le parole: « relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche ».

Art. 25 - è sostituito dal seguente:

« *Esenzioni e riduzioni.* — Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera *a*);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.

Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3, a condizione che al compimento del decennio la locazione e la particolare destinazione durino da almeno otto anni, gli incrementi di valore degli immobili dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizza-

zioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso.

L'imposta di cui all'art. 2 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° gennaio 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del trasferimento ».

Art. 29 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente con l'aliquota applicabile in ciascun comune ».

Art. 31 - è sostituito dal seguente:

« *Disposizioni varie.* — Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle sopratasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato.

L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 102. — DE ROSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 689.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per l'ultimo periodo di imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere entro il 31 marzo 1975 un prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1974, valutate a norma degli articoli da 4 a 11.

Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'ufficio del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.

Art. 2.

Nel prospetto devono essere indicati:

1) per gli enti e le società di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attività e tutte le passività;

2) per le persone fisiche di cui alla lettera *d*) e per gli enti di cui alla lettera *g*) dello stesso art. 13, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attività e le passività relative alle imprese o attività commerciali esercitate;

3) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere *e*) ed *f*) dello stesso art. 13,

i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597 e i relativi ammortamenti pregressi;

4) per le persone fisiche non residenti e per le società e gli enti di ogni tipo, di cui all'art. 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attività e le passività relative alle stabili organizzazioni.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai soggetti indicati ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, eccettuati gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali né alle persone fisiche non residenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti nell'anno 1974 nell'esercizio dell'impresa o attività commerciale o della stabile organizzazione non abbiano superato l'ammontare di centottanta milioni di lire. In tal caso il valore delle rimanenze di cui al successivo art. 6 esistenti al 1° gennaio 1974, determinato a norma dello stesso articolo, deve essere annotato entro il 31 marzo 1975 nel registro indicato dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 39 dello stesso decreto e la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

I soggetti indicati nel comma precedente, che nell'anno 1974 hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a lire centottanta milioni, possono redigere le scritture contabili di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se non vi abbiano ancora provveduto, fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al detto anno.

Art. 4.

I beni immobili e i beni iscritti in pubblici registri sono valutati singolarmente in base al costo, assumendo come tale il valore definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione o, in mancanza, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorati degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore o prezzo, se si riferisce indistintamente all'immobile e a beni mobili, deve essere depurato della parte imputata a questi ai sensi dei successivi articoli.

Per i beni costruiti in economia od in appalto, si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione.

I valori determinati ai sensi dei commi precedenti sono maggiorati, a titolo di spese incrementative, nella misura del tre per cento per ciascun anno o frazione d'anno superiore a sei mesi o nella maggior misura risultante dalla relativa documentazione.

I beni in corso di costruzione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 1973.

Art. 5.

I beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento in vigore dal 1° gennaio 1974, sono valutati in base al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 4.

Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito il 31 dicembre 1973.

I beni in corso di costruzione sono valutati a norma del quarto comma dell'art. 4.

Art. 6.

Le merci destinate alla rivendita nonché le materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, raggruppati ai sensi del primo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate nell'anno 1973 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I prodotti destinati alla vendita si valutano in base al prezzo medio delle cessioni registrate nell'anno 1973 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, diminuito del trenta per cento.

In mancanza delle registrazioni di cui ai commi precedenti la valutazione è fatta in base al valore normale nell'ultimo semestre dell'anno 1973, diminuito del trenta per cento per i prodotti destinati alla vendita.

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 1973.

I beni di cui ai precedenti commi esistenti presso le stabili organizzazioni dei soggetti indicati al n. 4) dell'art. 2, diversi da quelli prodotti o acquistati dalla stabile organizzazione, si valutano, se destinati ad essere impiegati nella produzione, in base al valore accertato in dogana all'atto dell'importazione o, in mancanza, in base al valore normale alla data di importazione, se destinati alla vendita o alla rivendita, secondo i criteri indicati nel secondo e terzo comma.

Per gli immobili destinati alla vendita o alla rivendita valgono le disposizioni dell'art. 4.

Art. 7.

I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973.

Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non è documentato, in base all'ultimo bilancio della società emittente approvato anteriormente al 1° gennaio 1974.

Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno 1973 relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.

Art. 8.

I crediti ed i debiti si valutano al loro valore nominale. I crediti si assumono al netto delle perdite verificatesi anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 9.

Le attività diverse da quelle indicate negli articoli precedenti si valutano al costo di acquisizione.

Art. 10.

L'ammortamento dei beni ammortizzabili è determinato in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento ordinario dalla data di acquisizione al 31 dicembre 1973. Le quote sono calcolate in base ai coefficienti in vigore per ciascun anno; per gli anni anteriori al 1957 valgono i coefficienti in vigore per tale anno.

Per i beni mobili strumentali valutati a norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 5 l'ammortamento è determinato in misura pari al cinquanta per cento del loro valore.

Art. 11.

L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio 1974 è determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformità delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 12.

I valori indicati nel prospetto, salvo la rettifica di cui al successivo art. 14, si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sul reddito.

La differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

Art. 13.

Il contribuente deve presentare all'ufficio delle imposte, in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1974, la situazione patrimoniale al 1° gennaio 1974 quale risulta dal prospetto di cui all'art. 1. Le attività e le passività devono essere raggruppate in conformità dell'art. 2424 del codice civile e la differenza deve essere evidenziata in apposita voce come patrimonio netto.

Per la mancata presentazione o per l'incompletezza della situazione patrimoniale si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

Art. 14.

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'avviso di rettifica può essere notificato fino al 31 dicembre 1981, con effetto anche per la determinazione dei redditi dei periodi d'imposta precedenti per i quali non sia decorso il termine di cui al primo o al secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il prospetto di cui all'art. 1 e i relativi documenti devono essere conservati a norma del secondo comma dell'art. 22 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 15.

In caso di omessa redazione del prospetto nel termine stabilito nell'art. 1 si applicano, per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1973, le disposizioni relative alla determinazione del reddito di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e le sanzioni previste nell'art. 51 dello stesso decreto per la mancata tenuta delle scritture contabili.

Le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dal periodo di imposta relativamente al quale, in allegato alla dichiarazione, venga presentata la situazione patrimoniale di cui all'art. 13 sulla base del prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo di imposta, valutate a norma degli articoli da 4 a 11. A tal fine i riferimenti agli anni 1974, 1973 e 1981 si intendono fatti all'anno cui si riferisce il prospetto, all'anno precedente e al settimo anno successivo.

Il prospetto è equiparato all'inventario agli effetti delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'art. 39 e agli articoli 51 e 56 del decreto indicato nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i soggetti indicati al n. 3) dell'art. 2.

Art. 16.

All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel primo e nell'ultimo comma le parole « centoventi milioni di lire » sono sostituite con le parole « centottanta milioni di lire ».

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 101. — DE ROSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 690.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel primo comma il n. 3) è sostituito con il seguente:

« 3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6); ».

Allo stesso art. 8, primo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, n. 4; ».

Al medesimo art. 8 è aggiunto il seguente comma:

« Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 2.

Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi di imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 100. — DE ROSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. **691**.

Norme correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della predetta legge 14 agosto 1974, n. 354, con il quale è stato fissato al 1° aprile 1975, lo effetto delle disposizioni concernenti l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale negli atti indicati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che, in conseguenza, si rende necessario emanare ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme correttive delle disposizioni di cui all'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono sostituiti dai seguenti:

« Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera *g*) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 31 marzo 1975, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalla iscrizione.

Gli uffici che, a norma dell'art. 146 del codice della navigazione e dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono preposti alla tenuta delle matricole e dei registri di iscrizione delle navi e dei galleggianti e l'ufficio che, a norma dell'art. 753 del predetto codice della navigazione, è preposto alla tenuta del registro aeronautico nazionale devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che risultano iscritti alla data del 31 marzo 1975, indicando, per ciascun titolare di diritti reali sulle navi o sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite entro il 30 giugno 1975 nella forma e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1976 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° aprile al 31 dicembre 1975 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 99. — DE ROSE

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1974.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Vista la nota n. 670 del 25 giugno 1974 dell'Ispettorato medico centrale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con cui si comunica l'avvenuto collocamento a riposo del dott. Carlo Bessero e la sua sostituzione nella carica di capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro con il dott. Nicola Ricciardi-Tenore;

Decreta:

Il dott. Nicola Ricciardi-Tenore, capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Carlo Bessero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 146

(9867)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende artigiane e commerciali operanti nella provincia di Bolzano ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende artigiane e commerciali operanti nella provincia di Bolzano è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (per due pasti giornalieri) . . . . L. 13.000
vitto (per un pasto giornaliero) . . . » 6.500
alloggio (mensili) . . . . » 3.900

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1974

(9870) *Il Ministro*: BERTOLDI

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Montefortino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 luglio 1972 e 4 agosto 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, a zona montana comprendente la « Gola dell'infernaccio » ed il bosco di S. Leonardo in comune di Montefortino;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montefortino;

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Montefortino, dal presidente della comunanza agra-

ria di Villa Vetice e dal presidente della comunanza agraria di Villa Rubbiano di Montefortino, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende emergenze montane di eccezionale valore panoramico con siti caratterizzati da elementi naturali, roccia, vegetazione rupestre, corsi d'acqua in zone di particolare formazione geologica, quali la nota gola dell'Infernaccio e boschi con essenze di alto fusto. Pertanto alla singolarità geologica di notevole rilievo rappresentata dalla gola dell'Infernaccio si aggiunge l'insieme di bellezza naturale per i numerosi esemplari di faggio del bosco di San Leonardo, entrambi pubblicamente visibili in un contesto paesaggistico di particolare interesse;

Decreta:

La zona montana comprendente la gola dell'Infernaccio ed il bosco di S. Leonardo, sita nel territorio del comune di Montefortino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ovest: confine territoriale con la provincia di Macerata;

sud: confine con il comune di Montemonaco sino all'impluvio Fonte Pulcino, da questo punto seguendo il mediano 61 fino al confine con il comune di Amandola;

nord: confine con il comune di Amandola fino al confine provinciale con esclusione temporanea delle isole amministrative di altri comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Montefortino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Verbale n. 42

Convocata dal presidente dott. arch. Antonio Bertolotto, si è riunita oggi 18 luglio 1972 presso la sede comunale di Montefortino la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1) Località montane sul territorio di Montefortino, di interesse paesistico e naturale comprendenti la gola dell'Infernaccio e il bosco S. Leonardo;

(*Omissis*).

Dopo breve discussione sull'argomento i membri della commissione si recano sopraluogo, percorrono per intero la gola dell'Infernaccio e attraversano il bosco S. Leonardo sino alla cima del monte.

Rientrata in sede la commissione all'unanimità riconosce il notevole interesse naturale e paesistico dell'intera valle che comprende la gola dell'Infernaccio e il bosco S. Leonardo, elementi di fondamentale importanza ai fini della legge 29 giugno 1939, n. 1497 in quanto la gola dell'Infernaccio rappresenta una singolarità geologica di notevole rilievo mentre il bosco di S. Leonardo per i numerosi esemplari di faggio costituisce un insieme di bellezza naturale, entrambi pubblicamente visibili in un contesto paesaggistico di particolare interesse.

Sulla scorta di una carta al 25.000 passa quindi a perimetrare la zona come segue:

ovest: confine territoriale con la provincia di Macerata;

sud: confine con il comune di Montemonaco sino all'impluvio fonte Pulcino;

nord: confine con il comune di Amandola fino al confine provinciale con esclusione temporanea delle isole amministrative di altri comuni.

(*Omissis*).

In merito alla perimetrazione sopraindicata che comprende anche la valle dell'Ambro, si dichiarano contrari il sindaco di Montefortino, in quanto, essendovi iniziative edilizie in corso, non ritiene di potersi associare all'estensione del vincolo; e l'ispettore ripartimentale delle foreste in quanto l'argomento specifico non risulta indicato all'ordine del giorno e perchè la questione riguarda la proprietà dell'azienda forestale; chiede inoltre un sopraluogo.

Mentre rimane pertanto confermata l'unanimità dei presenti per il vincolo della zona comprendente la gola dell'Infernaccio e il bosco di S. Leonardo, per la zona valle dell'Ambro risulta una votazione favorevole a maggioranza.

(*Omissis*).

(10087)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Scuola archeologica di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 394, relativa alla Scuola archeologica italiana di Atene;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, con il quale è stato ricostituito, a decorrere dal primo gennaio 1974 e per la durata di un triennio, il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene;

Considerato che il dott. Fausto Bacchetti, già rappresentante del Ministero degli affari esteri in seno al predetto consiglio è stato nominato ambasciatore in Israele;

Vista la lettera in data 3 maggio 1974, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato quale proprio rappresentante presso il consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene il consigliere d'ambasciata dott. Salvatore Tedeschi;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Salvatore Tedeschi è designato rappresentante del Ministero degli affari esteri, in seno al consiglio di amministrazione della Scuola archeologica italiana di Atene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

(9911)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1975 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 16 gennaio, giovedì 13 febbraio, venerdì 14 marzo, martedì 15 aprile, venerdì 16 maggio, lunedì 16 giugno, giovedì 17 luglio, lunedì 18 agosto, martedì 16 settembre, giovedì 16 ottobre, lunedì 17 novembre, lunedì 15 dicembre.

Riporti:

venerdì 17 gennaio, venerdì 14 febbraio, lunedì 17 marzo, mercoledì 16 aprile, lunedì 19 maggio, martedì 17 giugno, venerdì 18 luglio, martedì 19 agosto, mercoledì 17 settembre, venerdì 17 ottobre, martedì 18 novembre, martedì 16 dicembre.

Compensi:

lunedì 20 gennaio, lunedì 17 febbraio, martedì 18 marzo, giovedì 17 aprile, martedì 20 maggio, mercoledì 18 giugno, lunedì 21 luglio, mercoledì 20 agosto, giovedì 18 settembre, lunedì 20 ottobre, mercoledì 19 novembre, mercoledì 17 dicembre.

Spunta:

martedì 21 gennaio, martedì 18 febbraio, giovedì 20 marzo, venerdì 18 aprile, mercoledì 21 maggio, giovedì 19 giugno, martedì 22 luglio, giovedì 21 agosto, venerdì 19 settembre, martedì 21 ottobre, giovedì 20 novembre, giovedì 18 dicembre.

Fogli:

giovedì 23 gennaio, giovedì 20 febbraio, lunedì 24 marzo, martedì 22 aprile, venerdì 23 maggio, lunedì 23 giugno, giovedì 24 luglio, lunedì 25 agosto, martedì 23 settembre, giovedì 23 ottobre, lunedì 24 novembre, lunedì 22 dicembre.

Errori:

lunedì 27 gennaio, lunedì 24 febbraio, mercoledì 26 marzo, giovedì 24 aprile, martedì 27 maggio, mercoledì 25 giugno, lunedì 28 luglio, mercoledì 27 agosto, giovedì 25 settembre, lunedì 27 ottobre, mercoledì 26 novembre, mercoledì 24 dicembre.

Titoli:

mercoledì 29 gennaio, mercoledì 26 febbraio, venerdì 28 marzo, martedì 29 aprile, venerdì 30 maggio, venerdì 27 giugno, mercoledì 30 luglio, venerdì 29 agosto, lunedì 29 settembre, mercoledì 29 ottobre, venerdì 28 novembre, martedì 30 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 30 gennaio, giovedì 27 febbraio, martedì 1° aprile, mercoledì 30 aprile, martedì 3 giugno, lunedì 30 giugno, giovedì 31 luglio, lunedì 1° settembre, martedì 30 settembre, giovedì 30 ottobre, lunedì 1° dicembre, mercoledì 31 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività, nazionali e religiose, riconosciute:

Gennaio: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
Febbraio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23;
Marzo: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30, 31;
Aprile: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27;
Maggio: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 29, 31;
Giugno: 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
Luglio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Agosto: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
Settembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Ottobre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
Novembre: 1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
Dicembre: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45.

Nell'eventualità che, anche per l'anno 1975, dovesse essere istituita l'ora legale, per tutto il periodo in cui questa avrà vigore, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando gli stessi orari validi per i giorni di borsa aperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(10222)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° giugno 1974.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 932, che apporta modificazioni e integrazioni alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge, che prevede l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 130, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1971, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 2 aprile 1968, n. 468;

Ordina:

Art. 1.

Ai fini dell'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia secondo le norme dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono disponibili le seguenti cattedre:

lettere nel ginnasio	n. 4
latino e greco nei licei	» 1
lettere slovene e storia negli istituti magistrali	» 2
sloveno latino e storia nei licei e istituti magistrali	» 1
lettere nel biennio dei licei scientifici e nelle classi collegamento istituto magistrale	» 7
italiano istituto magistrale	» 1
matematica biennio licei scientifici	» 2
matematica e fisica licei e istituti magistrali	n. 1
scienze nei licei e istituti magistrali	» 1
tedesco nei licei scientifici	» 1
educazione fisica maschile	» 2
educazione fisica femminile	» 1

Scuola media inferiore:

lettere	n. 18
educazione artistica	» 2
matematica e osservazioni scientifiche	» 12
lingua italiana	» 13
lingua tedesca	» 3
applicazioni tecniche maschili	» 6
applicazioni tecniche femminili	» 3
educazione musicale	» 1

Art. 2.

Per il conferimento delle cattedre suddette sono formate graduatorie comprendenti gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

Sono altresì formate graduatorie per tutte le altre materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo ordinario nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena; tali graduatorie saranno utilizzate per la nomina in ruolo di coloro che vi risulteranno inclusi dopo lo esaurimento delle analoghe graduatorie formate in applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 1971 citato nelle premesse.

Art. 3.

Possono chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena gli insegnanti abilitati che si siano trovati in servizio presso tale scuola il 24 gennaio 1974, data della entrata in vigore della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « buono » presso scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 o in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1972-73 compreso.

Ai fini dell'inclusione in graduatoria gli aspiranti di cui al precedente comma devono essere forniti di abilitazione all'insegnamento valida per la cattedra richiesta o di abilitazione all'insegnamento valida per almeno una delle discipline costituenti tale cattedra. In quest'ultima ipotesi è prescritto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nella seconda colonna della tabella *A* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972, in corrispondenza della classe di abilitazione che dà adito alla classe di concorso relativa alla cattedra richiesta.

Art. 4.

Gli insegnanti abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica che si trovino nelle condizioni di servizio previste dal primo comma del precedente articolo possono chiedere l'immissione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 5.

Possono chiedere l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena gli insegnanti abilitati che si siano trovati in ser-

vizio presso tali scuole il 24 gennaio 1974, data della entrata in vigore della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « valente » presso scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1972-73 compreso. Il servizio è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali.

Ai fini dell'inclusione in graduatoria gli aspiranti di cui al precedente comma devono essere forniti di abilitazione all'insegnamento valida per la cattedra richiesta a norma delle tabelle *A* e *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972.

Limitatamente alle cattedre della classe di collegamento dell'istituto magistrale, delle prime due classi del liceo scientifico e del biennio dell'istituto tecnico sono altresì valide la vincita o la idoneità in un concorso, per titoli ed esami, a cattedre delle scuole secondarie di primo grado comprendenti tutte le discipline cui si riferisce la cattedra richiesta, purchè il concorso sia stato indetto anteriormente al 1° agosto 1958.

Limitatamente alle cattedre di prima lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale e di lingua straniera nel ginnasio e nell'istituto magistrale sono altresì valide, relativamente a ciascuna lingua straniera, le abilitazioni all'insegnamento per le scuole secondarie di primo grado di cui alla classe IV della tabella *A* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 6.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre al servizio, all'abilitazione e al titolo di studio indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertamento mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'immissione in ruolo.

I non vedenti possono essere assunti solo per cattedre di materie letterarie, di filosofia, di lingue straniere, di materie giuridiche ed economiche, di musica e canto e di educazione musicale, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi.

Non possono aspirare all'immissione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6, della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4) e 5), del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

Art. 7.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo di cui ai precedenti articoli devono presentare domanda debitamente documentata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Nelle domande, da redigere in carta da bollo da L. 700, gli aspiranti devono dichiarare, a pena di nullità delle domande stesse:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);

b) il titolo di abilitazione e i requisiti di servizio prescritti per l'assunzione in ruolo;

c) la cattedra richiesta; non saranno prese in considerazione domande eventualmente presentate per discipline o gruppi di discipline che non costituiscano cattedra di scuola secondaria;

d) il preciso recapito, con l'impegno a comunicarne qualsiasi cambiamento;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) le eventuali cause di destituzione, dispensa o decadenza da altri impieghi presso la pubblica amministrazione e le sanzioni disciplinari eventualmente riportate in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole statali;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e i titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato *A* che fa parte integrante della presente ordinanza, nonchè un'elencazione in carta semplice di tutti i documenti e i titoli presentati.

Coloro che in base ai titoli posseduti presentino più domande di immissione in ruolo devono documentarne una sola nei modi di cui al citato allegato *A*; a ciascuna delle altre uniranno il certificato della diversa abilitazione prescritta.

Art. 8.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono essere presentate al Ministero della pubblica istruzione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

La tempestività è attestata dal timbro di arrivo al Ministero. Si considerano, peraltro, prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero essere inviati oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le copie di documenti e titoli non autenticate dalla competente autorità non saranno prese in considerazione; le copie autenticate ma non munite di bollo saranno restituite all'aspirante per la regolarizzazione fiscale, da effettuare entro un termine di quindici giorni dal relativo avviso.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati ad altre amministrazioni o a qualsiasi ufficio dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.

Art. 9.

Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie nello ordine risultante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli.

A tal fine saranno computati:

a) il voto dell'abilitazione riportato in centesimi, ovvero la migliore votazione, parimenti riportata in centesimi, eventualmente conseguita nelle prove di esame di un corrispondente concorso a cattedre;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria con lingua di insegnamento slovena in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento di un intero corso comporti meno di sei ore settimanali;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopraindicate, in diverso tipo di insegnamento o in cattedra corrispondente delle scuole con lingua di insegnamento italiana;

d) punti uno per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dall'età degli aspiranti.

Art. 10.

Gli aspiranti che avranno diritto all'immissione in ruolo dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data del relativo avviso, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione all'impiego elencati nell'allegato *C*, che fa parte integrante della presente ordinanza.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Art. 11.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - Parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo per tutte le cattedre richieste; agli aspiranti che saranno esclusi dal concorso i documenti non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini di impugnativa, a meno che non ne facciano domanda in carta da bollo con l'esplicita dichiarazione di rinunziare ad ogni eccezione in merito al provvedimento di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 118

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE
E DEI TITOLI VALUTABILI

I. — Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autenticate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto, ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato deve contenere la indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che fossero sprovvisti del certificato di abilitazione, o di quello attestante la votazione conseguita in concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 700 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'opera universitaria. Tale domanda, redatta in conformità dell'allegato *B* e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, va inviata nello stesso plico con cui viene inviata la domanda di assunzione in ruolo; di essa deve esser fatta esplicita menzione nel foglio di elencazione dei documenti.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette;

2) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma), ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello originale non ancora rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione dell'originale deve essere presentato il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio richiesto per l'ammissione nonchè gli altri servizi didattici che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dell'insegnamento (e non della relativa retribuzione), con eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattasi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con la precisazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, nè saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.

II. — Ai fini della riduzione del periodo minimo di servizio prescritto per l'ammissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, gli aspiranti di cui al titolo II del presente decreto si atterranno alle seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che i documenti e titoli sottoelencati devono pervenire unitamente alla domanda di assunzione in ruolo:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo;

2) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina. I sottufficiali e militari di truppa possono presentare in luogo della dichiarazione integrativa, il foglio matricolare, ai sensi della circolare del Ministero della difesa-Esercito n. 1615/DM/104/Om. del 5 ottobre 1964;

4) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi, in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

5) le vedove non rimaritate dei caduti indicati nel precedente n. 4) nonchè le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire apposito certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

8) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli delle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

9) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza; coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo devono dimostrare tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; coloro che abbiano comunque subito persecuzioni per motivi politici o razziali devono documentare la persecuzione subita. Gli insegnanti di ruolo nominati per effetto di concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali sono tenuti soltanto a documentare di aver conseguito la nomina ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico devono presentare apposita attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

ALLEGATO B

(Modello di domanda del certificato di abilitazione o di votazione di esame)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione IV - ROMA

Con la presente istanza (1) che invia in unico plico insieme a quella di assunzione nei ruoli delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena il sottoscritto . . . nato a . . . . . il . . . . . chiede che sia allegato d'ufficio al suo fascicolo personale presso l'ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati un certificato attestante (2) . . . . . .

Unisce una marca da bollo da L. 700 e la ricevuta del versamento di L. 10.000 a favore dell'opera universitaria (3) e si dichiara pronto a fornire qualsiasi ulteriore documento o notizia necessari per il rilascio del certificato.

Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente indirizzo . . . .

Data .

Firma . . . . .

N.B. — Dopo aver compilato la presente domanda l'aspirante annoterà sul foglio di elencazione dei titoli, accanto alla indicazione dei certificati richiesti, che i certificati stessi sono «da allegare d'ufficio».

---

(1) Per ogni abilitazione o esito di concorso va presentata una separata domanda.

(2) Indicare l'abilitazione o l'esito del concorso precisando, nel primo caso, la classe di abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la sessione d'esame e la sede in cui furono sostenute le prove; nel secondo caso la tabella di concorso e il decreto ministeriale con cui il concorso stesso fu indetto.

(3) Il versamento a favore dell'opera universitaria deve essere effettuato solo se l'aspirante richieda per la prima volta il certificato di abilitazione, o abbia conseguito il titolo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Il possesso dei requisiti generali di ammissione all'impiego è accertato dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili, per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavoratoria e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dalla assunzione in ruolo;

4) il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sostituzione dei documenti sopraelencati con le dichiarazioni previste dall'art. 2 della medesima legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 10 del decreto.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I presidi, i professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio e gli insegnanti elementari di ruolo dovranno presentare soltanto:

a) un certificato in carta da bollo attestante la loro permanenza in servizio di ruolo con pensione a carico dello Stato.

Detto certificato sarà rilasciato per i presidi dal provveditore agli studi, per i professori dal competente capo d'istituto e per gli insegnanti elementari dall'ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica;

b) il certificato medico, come sopra specificato al n. 3).

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possono esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(10106)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Lamezia Terme.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme e la nomina del dott. Raffaele Milizia a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Lo scioglimento dell'organo elettivo ha concluso un lungo periodo di inattività che aveva, frattanto, determinato un rallentamento in tutti i servizi comunali pregiudicandone la funzionalità e l'efficienza.

Di guisa che il commissario straordinario ha dovuto, fin dall'insediamento, provvedere alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi attraverso una serie di provvedimenti volti a razionalizzare e snellire il lavoro mediante una più organica ripartizione di compiti e di responsabilità.

Gli è stato, quindi, possibile dare inizio all'adozione di indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione del personale in applicazione della pianta organica del comune, il perfezionamento di mutui a copertura del disavanzo economico dei bilanci degli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, l'aggiornamento dei regolamenti comunali, l'approvazione del piano regolatore, il risanamento della finanza locale allo scopo di ridurre la passività ed assicurare una migliore efficienza dei primari servizi pubblici (acquedotto, nettezza urbana, scuole, strade, ecc.).

In atto, poi, sono in corso l'esecuzione e il completamento di varie ed importanti opere pubbliche nei settori relativi alla edilizia scolastica, al risanamento della rete viabile esterna, alla costruzione della rete fognante nei centri urbani e nelle frazioni, alla realizzazione di impianti sportivi.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile — entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione commissariale — provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e, nel contempo, procedere all'elezione del nuovo consiglio comunale.

Allo scopo, quindi, di non pregiudicare il conseguimento delle finalità sociali cui è rivolta l'intensa attività amministrativa in corso, si è resa necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il prefetto: BASILE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il dottor Raffaele Milizia;

Considerato che entro il termine di mesi tre dall'insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile, data la particolare situazione locale, provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 8 marzo 1949, n. 277;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Lamezia Terme è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Raffaele Milizia, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1974, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 12 dicembre 1974

Il prefetto: BASILE

(10014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5422/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 10 A.N.A.S., foglio n. 130, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Ferri Antonio in data 5 dicembre 1969 avverso: *a*) il decreto del prefetto di Ascoli Piceno 2 luglio 1969, n. 19018, col quale veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei terreni del ricorrente necessari per la costruzione del tronco Ancona Sud-Porto d'Ascoli dell'autostrada Bologna-Canosa; *b*) il decreto interministeriale 21 giugno 1968, n. 4646, riguardante il nuovo programma di autostrade date in concessione alla Autostrade S.p.a.; *c*) il decreto ministeriale 8 ottobre 1968, n. 3002, di approvazione del progetto esecutivo del tronco Ancona Sud-Porto d'Ascoli della citata autostrada.

(10017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 23 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	656,55	656,55	656 —	656,55	658 —	656,50	656,60	656,55	656,55	656,50
Dollaro canadese	664,25	664,25	664 —	664,25	665 —	664,20	664 —	664,25	664,25	664,20
Franco svizzero	256,45	256,43	254,40	256,45	253,50	256,50	256 —	256,45	256,45	256,40
Corona danese	114 —	114 —	114,60	114 —	114,30	114,05	114,25	114 —	114 —	114 —
Corona norvegese	124,25	124,25	123,80	124,25	124,70	124,25	124,10	124,25	124,25	124,25
Corona svedese	158,45	158,45	158,10	158,45	158,15	158,40	158,45	158,45	158,45	158,40
Fiorino olandese	257,60	257,60	257,20	257,60	258,98	257,60	259,70	257,60	257,60	257,55
Franco belga	17,91	17,91	17,90	17,91	17,981	17,90	17,88	17,91	17,91	17,90
Franco francese	146,93	146,93	147,50	146,93	145,88	146,95	147,50	146,93	146,93	146,90
Lira sterlina	1526,60	1526,60	1529 —	1526,60	1531,30	1526,60	1526,75	1526,60	1526,60	1526,60
Marco germanico	267,70	267,70	269 —	267,70	268,90	267,70	267,89	267,70	267,70	267,65
Scellino austriaco	37,734	37,734	37,95	37,734	37,97	37,72	37,75	37,734	37,73	37,70
Escudo portoghese	26,68	26,68	26,65	26,68	26,66	26,67	26,65	26,68	26,68	26,65
Peseta spagnola	11,6925	11,6925	11,71	11,6925	11,69	11,69	11,71	11,6925	11,69	11,69
Yen giapponese	2,19	2,19	2,20	2,19	2,19	2,19	2,1920	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 23 dicembre 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	89,125
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,925
» 5 % (Ricostruzione)	85,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,925
» 5 % (Città di Trieste)	85,150
» 5 % (Beni esteri)	83,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,600
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	86,950
» 6 % » » 1970-85	89,250
» 6 % » » 1971-86	88,750
» 6 % » » 1972-87	88,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,650
» poliennali 7 % 1978	92,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	656,575
Dollaro canadese	664,125
Franco svizzero	256,225
Corona danese	114,125
Corona norvegese	124,175
Corona svedese	158,45
Fiorino olandese	258,65
Franco belga	17,895
Franco francese	147,215
Lira sterlina	1526,675
Marco germanico	267,795
Scellino austriaco	37,742
Escudo portoghese	26,665
Peseta spagnola	11,701
Yen giapponese	2,191

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° aprile 1974 al 5 maggio 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 742/74, n. 743/74, n. 799/74, n. 866/74, n. 917/74 e n. 991/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° aprile 1974 al 7 aprile 1974		dall'8 aprile 1974 al 21 aprile 1974		dal 22 aprile 1974 al 5 maggio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo					
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:						
		A. delle specie domestiche:						
		II. altri:						
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*f*)	zero (*f*)
		b. non nominati:						
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	10.067,68	—	9.431,15	—	9.431,15	—
		2. altri:						
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	10.067,68	—	12.545,44	—	15.023,20
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	10.067,68 (*d*)	10.067,68 (*d*)	9.431,15 (*d*)	12.545,44 (*d*)	9.431,15 (*f*)	15.023,20 (*f*)
			Peso netto					
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:						
		A. carni:						
		II. della specie bovina:						
		a. domestica:						
		1. fresche o refrigerate:						
		aa. di vitello, presentate in:						
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° aprile 1974 al 7 aprile 1974		dall'8 aprile 1974 al 21 aprile 1974		dal 22 aprile 1974 al 5 maggio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:						
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:						
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	19.128,59	—	23.836,34	—	28.544,08
	02.01-075	b'. altri . . .	19.128,59	19.128,59	17.918,90	23.836,34	17.918,90	28.544,08
		beta. quarti anteriori:						
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	15.303,02	—	19.068,78	—	22.835,26
	02.01-095	b'. altri	15.303,02	15.303,02	14.335,41	19.068,78	14.335,41	22.835,26
		gamma. quarti posteriori:						
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	22.954,17	—	28.603,89	—	34.252,90
	02.01-115	b'. altri	22.954,17	22.954,17	21.503,11	28.603,89	21.503,11	34.252,90
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:						
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	28.692,89	28.692,89	26,878,71	35.754,50	26.878,71	42.816,12
	02.01-150	beta. pezzi disossati	32.820,35	32.820,35	30.745,58	40.897,99	30.745,58	48.975,63
		2. congelate:						
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	4.232,84	4.232,84	4.232,84	4.232,84	4.232,84	4.232,84

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° aprile 1974 al 7 aprile 1974		dall'8 aprile 1974 al 21 aprile 1974		dal 22 aprile 1974 al 5 maggio 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	3.386,27 (*e*)	3.386,27 (*e*)	3.386,27 (*e*)	3.386,27 (*e*)	3.386,27 (*g*)	3.386,27 (*g*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	5.290,87	5.290,87	5.290,87	5.290,87	5.290,87	5.290,87
		dd. altri pezzi:						
	02.01-220	alfa. non disossati	6.349,62	6.349,62	6.349,62	6.349,62	6.349,62	6.349,62
		beta. disossati:						
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*g*)	5.290,87 (*g*)
	02.01-250	b. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*e*)	5.290,87 (*g*)	5.290,87 (*g*)
	02.01-270	c. altri	7.280,20 (*e*)	7.280,20 (*e*)	7.280,20 (*e*)	7.280,20 (*e*)	7.280,20 (*g*)	7.280,20 (*g*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:						
		C. altre:						
		I. della specie bovina domestica:						
		a. carni:						
	02.06-920	1. non disossate	28.692,89	28.692,89	26.878,71	35.754,50	26.878,71	42.816,12
	02.06-940	2. disossate	32.820,35	32.820,35	30.745,58	40.897,99	30.745,58	48.975,63

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*e*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(*f*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni. A decorrere dal 2 maggio 1974 il suddetto regime è sospeso ai sensi del regolamento (CEE) n. 1062/74.

(*g*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, fermo restando, a decorrere dal 2 maggio 1974, quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1063/74.

(9967)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Lidia Stoppani, nata a St. Moritz (Svizzera) il 23 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 3 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9959)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Palestrina

Con delibera della giunta regionale del Lazio 24 settembre 1974, n. 2473, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 18 ottobre 1974, con verbale n. 147/59, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Palestrina (Roma).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del precetto comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(9813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, nucleo aeronautica, dei vincitori del concorso per l'anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1973, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di novantanove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui ventidue posti per i corsi di medicina e chirurgia per il Corpo sanitario dell'Aeronautica militare, ripartiti: n. 18 per il 1° anno, n. 2 per il 2° anno e n. 2 per il 3° anno, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 299;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973, registro n. 26 Difesa, foglio n. 106;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, con il quale il tenente colonnello di fanteria in servizio permanente effettivo Dal Monte Mario e il prof. Aracri Basile sono stati sostituiti nell'incarico di membri della predetta commissione, rispettivamente, dal tenente collonnello di artiglieria in servizio permanente effettivo Mantovani Alfonso e dal prof. Restifo Paolo, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1973, registro n. 26 Difesa, foglio n. 102;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione ai corsi suddetti, ripartiti: numero 26 per il 1° anno e n. 5 per il 2° anno, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1974, registro n. 12 Difesa, foglio n. 1;

Considerato che si sono resi disponibili due posti nel concorso del 3° anno per mancanza di candidati idonei e che detti posti disponibili sono stati devoluti al 2° anno del corso di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, e che pertanto i posti per il 2° anno da due sono aumentati a quattro;

Considerato che il candidato vincitore del concorso per il 2° anno Palombo Giovanni ha dichiarato di rinunciare al predetto corso e che quindi è risultato vincitore, nell'ordine di graduatoria, il candidato Fabbro Claudio;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto ministeriale in data 5 gennaio 1973, è stato accertato il possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1973, indicato in preambolo:

1. Sciarretta Claudio	punti	28,16
2. D'Errico Marcello	»	27,00
3. Pasteur Federico	»	26,83
4. Rosichini Franco	»	26,72
5. Defraia Efisio	»	26,22
6. Girardi Francesco (nato il 1° ottobre 1954)	»	24,55
7. Naddeo Flavio (nato l'8 gennaio 1955)	»	24,55
8. Girardi Domingo	»	24,33
9. Cresci Nicola	»	24,11
10. Izzi Franco	»	24,05
11. Flotta Sergio	»	23,16
12. d'Aniello Felice	»	23,00
13. Correale Stefano	»	22,77
14. Pozzi Angelo	»	22,61
15. Tomaselli Giovanni	»	22,60
16. Di Ruzza Di Ruzza Tonino	»	22,33
17. Colella Giuseppe	»	22,05
18. Troya Enrico	»	21,39

Art. 2.

Sono ammessi al 2° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1973 indicato in preambolo:

1. Oliva Luigi	punti	27,63
2. Rondina Flavio	»	24,72
3. Rinaldi Antonio	»	24,25
4. Fabbro Claudio	»	23,41

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 312

(10091)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli e per esami, a diciotto posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste n. 12 del 10 dicembre 1974 sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici di n. 18 concorsi, per titoli e per esami, a diciotto posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica per la direzione delle sezioni operative centrali e periferiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

(10021)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 novembre 1974 il decreto ministeriale 28 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1974, registro n. 89 Finanze, foglio n. 105, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a trecentosei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 14 marzo 1970.

(10124)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ed integrazioni all'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1972 che predispone l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1972;

Accertato che per errore materiale di trascrizione non risulta incluso nel citato elenco il nominativo del dott. Ballabio Giuseppe che ha conseguito nella sessione anno 1970, l'idoneità all'esame regionale ad aiuto di chirurgia generale con punti 87/100 come si evince dalla graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1971;

Visto che il dott. Drago Pietro, incluso al n. 482 del citato elenco come idoneo per ospedali zonali a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ha presentato ulteriore documentata istanza tendente ad ottenere l'inclusione tra gli aiuti di chirurgia generale che alla data dell'8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo in ospedale provinciale;

Visto che il dott. Polidori Glauco, incluso al n. 1010, come idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali zonali, ha presentato una ulteriore certificazione da cui risulta idoneo anche per ospedali regionali;

Viste le documentate istanze dei dottori Badalà Sebastiano, Ballabio Giuseppe, Caldone Fierrao Guido, D'Antonio Vincenzo, Donati Giancarlo, Fraioli Massimo, Gialò Giuseppe, Inserra Francesco, La Ricca Leonardo, Lo Monaco Ignazio, Luciano Giulio, Macca Giuseppe, Melfi Corrado, Pace Emanuele Filiberto, Parisi Aldo, Pezzullo Nicola, Pittoni Luciano, Ribolini Tullio, Rosignoli Claudio, Torre Carlo, Tosi Gianfranco, Tosoni Francesco, Vena Pietro e Zodda Vito che chiedono l'inclusione nell'elenco di cui sopra;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento ed all'integrazione dell'elenco degli idonei di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1972, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
482. Drago Pietro	Bovolenta - 17 aprile 1931			si				si
1010. Polidori Glauco	Ancona - 16 giugno 1927					si		si

Art. 2.

All'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1373. Ballabio Giuseppe	Roma - 8 marzo 1936	si						si
1374. Badalà Sebastiano	Catania - 1° ottobre 1928						si	
1375. Caldone Firrao Guido	Nicastro - 30 aprile 1918						si	si
1376. D'Antonio Vincenzo	Altino - 7 gennaio 1936							si
1377. Donati Giancarlo	Bologna - 7 aprile 1935							si
1378. Fraioli Massimo	Poggio Moiano - 7 maggio 1938							si
1379. Gialò Giuseppe	Triggiano - 15 settembre 1933							si
1380. Inserra Francesco	Marianopoli - 2 dicembre 1929							si
1381. La Ricca Leonardo	Trapani - 18 febbraio 1922					si		
1382. Lo Monaco Ignazio	Palermo - 8 marzo 1932							si
1383. Luciano Giulio	Grazzanise - 25 ottobre 1919						si	
1384. Macca Giuseppe	Buscemi - 13 agosto 1939						si	
1385. Melfi Corrado	Chiaromonte Gulfi - 1° marzo 1924							si
1386. Pace Emanuele Filiberto . . .	Velletri - 4 gennaio 1936						si	
1387. Parisi Aldo	Adrano - 31 agosto 1929					si		
1388. Pezzullo Nicola	Frattamaggiore - 23 luglio 1917						si	
1389. Pittoni Luciano	S. Antioco - 14 dicembre 1920				si			
1390. Ribolini Tullio	Milano - 26 febbraio 1928							si
1391. Rosignoli Claudio	Terni - 14 settembre 1932				si			
1392. Torre Carlo	Napoli - 28 giugno 1932							si
1393. Tosi Gianfranco	Milano - 22 novembre 1924							si
1394. Tosoni Francesco	Udine - 19 gennaio 1929					si		
1395. Vena Pietro	Roggiano Gravina - 30 marzo 1937					si		
1396. Zodda Vito	Lusedera - 22 giugno 1926							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore di quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(10060)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 14-15 del 4-11 aprile 1974, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1973, registro n. 97 Istruzione, foglio n. 80, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservato agli uffici scolastici della regione Marche, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(10127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di fattorino nella carriera ausiliaria

La prova pratica del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di fattorino nella carriera ausiliaria presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 agosto 1974, avrà luogo il giorno 30 gennaio 1975, alle ore 8,30, in Roma, presso il CIFI (Collegio ingegneri ferroviari italiani), via Giovanni Giolitti n. 34, stazione Termini.

(10218)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 10599 dell'11 ottobre 1974 concernente la nomina della commissione giudicatrice al concorso in oggetto;

Rilevato che in detta commissione sono stati nominati, quali componenti un docente universitario di clinica medica generale e un primario di un reparto di medicina generale, in contrasto con quanto disposto dal regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di dover procedere con urgenza alla variazione della commissione suddetta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 10599 dell'11 ottobre 1974 è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in oggetto il prof. Lorenzo Ciabatti, primario chirurgo dell'E.O. S. Giovanni di Dio di Orbetello, in sostituzione del prof. Renzo Guideri.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nei modi e nei termini di legge.

Il presidente: LAGORIO

(10128)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto 2 marzo 1973, n. 73, con il quale, su conforme deliberazione della giunta regionale 30 gennaio 1973, n. 176, è stato indetto il concorso pubblico per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 1974, n. 2828, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1971 è così composta:

Presidente:

Ascone dott. Edoardo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Alfano dott. Mario, consigliere presso la prefettura di Perugia;

Gianani dott. Giovanni, primo dirigente medico presso il Ministero della sanità;

Gerli prof. Mario, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Perugia;

Angeli prof. Giulio, primario ostetrico ginecologo dello ospedale di Assisi;

Monacelli Adalgisa, ostetrica condotta di Perugia.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal dott. Claudio Ranucci, consigliere presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che verranno comunicati in tempo utile alle concorrenti.

Il presente decreto sarà anche pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 29 novembre 1974

Il presidente: CONTI

(10093)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743380)